

scana 24 febbraio 2005 n.39 e dal relativo Regolamento Regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 25 febbraio 2010 n. 17/R.

Il componente dichiara che il fabbricato conferito è di scadente qualità energetica e pertanto si trova in classe energetica "G" e dichiara che i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti.

7) Il componente, se e in quanto necessario, rinuncia a qualsiasi ipoteca legale e, dispensando il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscriverla, lo esonera da qualsiasi responsabilità al riguardo.

III

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni ed uffici

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE OPERE DI MISERICORDIA" con sede in Sinalunga (Siena), Via Voltella n. 115 interno C.

La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della provincia di Siena.

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del Comune di Sinalunga (Siena), potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione, sulla linea dell'opera già avviata dal proprio fondatore, Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, opera secondo una impostazione cristiana attraverso principi espressione di partecipazione, democrazia, solidarietà e pluralismo, senza discriminazioni politiche, partitiche, religiose o sociali.

La Fondazione si propone lo scopo di sostenere e sviluppare un'opera di promozione dei diritti primari dell'umana dignità, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura di uomo attraverso lo svolgimento di attività nell'ambito dei seguenti specifici settori:

- assistenza sociale contro l'emarginazione e l'isolamento a tutti i livelli e tutela dei diritti civili attraverso supporto, accoglienza, sostegno, morale e materiale ai bisognosi;
- beneficenza, attraverso erogazioni gratuite in denaro a favore di privati in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, nonché di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art

10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, nonché di altri enti di volontariato e non profit che operano nel settore della solidarietà e sussidiarietà;

- attività caritativa di raccolta e sepoltura dei defunti, cura e decoro delle tombe, con opere di suffragio per le anime dei poveri defunti compreso quelle dei confratelli e delle consorelle iscritti fra i soci del Fondatore;
- assicurare interventi di sostegno con iniziative a favore dei soggetti indicati dal Fondatore, oltre che dei confratelli e delle consorelle iscritti fra i soci del Fondatore.

La Fondazione persegue finalità che rientrano nell'area della solidarietà sociale, come individuata dall'art. 10, commi 2, 2-bis), 3 e 4 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni, mobili e immobili, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, utilizzatrice o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento o l'ottenimento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni riconosciute, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta o persegua, direttamente o indirettamente, agli scopi di cui al precedente articolo 2; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, eventi di sensibilizzazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la comunità;
- g) istituire premi, borse ed assegni di studio per la sensibilizzazione ai temi della fondazione, ma anche allo sviluppo della cultura e formazione in genere in particolare presso i

giovani.

Sempre per il conseguimento dei propri scopi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività strumentali ed accessorie:

1. servizi di supporto, accoglienza, sostegno e cura di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, nonché di altri soggetti svantaggiati e/o bisognosi di assistenza ed accoglienza;
2. servizi di tutela dei diritti civili e di sostegno agli emarginati od ai soggetti a forte rischio di emarginazione;
3. formazione, attraverso l'organizzazione di corsi annuali, monografici, di conferenze, sulle tematiche istituzionali della fondazione per la sensibilizzazione della collettività;
4. organizzazione di seminari, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, mostre, esposizioni e manifestazioni divulgative, proprie e per conto di terzi;
5. creazione di strutture editoriali nel settore a tutti i livelli per le proprie manifestazioni ed attività, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione di interesse nello specifico campo e di sensibilizzazione in genere;
6. gestione di cimiteri propri, in uso, godimento, nonché gestione in convenzione con terzi, ivi compreso servizi cimiteriali, assistenza per la tumulazione, estumulazione, cremazione, nonché e tutto quant'altro a ciò connesso;
7. servizi di trasporto dei defunti, ivi compreso servizi di onoranze funebri e pratiche connesse e conseguenti;
8. ogni altra attività anche avente rilevanza economica, purché accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e compatibile o connessa con gli stessi scopi.

La Fondazione potrà svolgere qualsiasi altra attività caritativa, culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi esclusivamente per il miglior raggiungimento e subordinatamente ai limiti dei propri fini istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.

Articolo 5

Patrimonio e Fondo di dotazione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, materiali ed immateriali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dal Fondatore all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

Esso assicura il mantenimento ed il funzionamento della Fondazione.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:
- ulteriori conferimenti in denaro, beni mobili, materiali ed immateriali, e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o soggetti, pubblici o privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dalla Commissione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

Articolo 6

Fondo di gestione corrente

Il Fondo di gestione corrente della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti destinati al funzionamento corrente della fondazione o comunque non espressamente destinati ad incremento del patrimonio o fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento corrente dell'attività.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmentemente

necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dal Fondatore, dagli altri partecipanti istituzionali e da partecipanti, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni, materiali ed immateriali, messi a disposizione a vario titolo, nonché i beni, materiali ed immateriali, strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.

Il Fondatore può mettere a disposizione i predetti beni anche tramite altri soggetti od organismi locali o nazionali.

Nel caso di concessione in uso alla Fondazione di beni mobili, materiali ed immateriali, ed immobili di proprietà del Fondatore, essi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e compatibile con la eventuale e specifica destinazione e caratteristiche dell'ente di provenienza.

Con regolamento interno sono disciplinate:

- a) le modalità e i criteri per la programmazione e gestione economico-finanziaria;
- b) le forme di controllo interno;
- c) le modalità per il ricorso ad operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al temporaneo ricorso al credito per il funzionamento della fondazione.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il dì 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la disciplina del patrimonio, degli strumenti finanziari, dei bilanci, libri e scritture contabili viene definita all'interno del regolamento di cui all'articolo 6 ultimo comma.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
E' Fondatore la Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga.

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività ed apporto lavorativo, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti ed iniziative rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale e di Partecipante devono farne richiesta al Consiglio di Amministrazione, la cui deliberazione in merito è inappellabile.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza qualificata dei tre quinti dei propri componenti l'esclusione di Partecipanti Istituzionali; ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con

le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione: composizione e compiti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo variabile di componenti, in caso di presenza di partecipanti istituzionali o partecipanti, ma, in ogni caso, non superiore a 5 (cinque), tra cui il Presidente della Fondazione.

Spetta al Fondatore stabilire, ad ogni rinnovo delle cariche, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione alla presenza o meno di partecipanti istituzionali o partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni con possibilità di riconferma.

La composizione sarà la seguente:

- a) 3 (tre) componenti nominati dal Fondatore, fra cui il Presidente e il Vice - Presidente;
- b) gli altri componenti dai Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

Qualora un Consigliere venga meno, per qualunque ragione, esso è sostituito, fino ad esaurimento del mandato, con persona indicata dallo stesso ente che aveva nominato il Consigliere venuto meno.

I componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o dirigere strutture operative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo genera-

le dell'attività della Fondazione nei limiti degli scopi di fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché predisporre i programmi e gli obiettivi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e procedere alla relativa nomina;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale;
- nominare i Partecipanti;
- nominare la segreteria amministrativa ed individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, nonché gli altri atti previsti dai regolamenti della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato e della relativa programmazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

L'attività dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento della funzione.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti.

L'avviso di convocazione pubblicato sul sito web dell'asso-



ciazione ed inviato a mezzo lettera, fax o e - mail, da spediti non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; in caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica o di tutti i componenti in caso di convocazione irrituale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Relativamente all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:

a) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;

b) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice - Presidente.

Articolo 15

Direttore Generale e Segreteria Amministrativa

Il Direttore Generale, ove ne venga ravvisata la necessità della sua nomina, è individuato e nominato dal Consiglio di amministrazione.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto di durata da 3 (tre) a 5 (cinque) anni, con possibilità di ulteriore riconferma.

Il Direttore Generale assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva.

A tal fine il Segretario generale garantisce la maggiore efficienza, l'economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o le serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Amministrazione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti e programmi di attività;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- individuare il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;
- adempiere ai compiti ad esso eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Segreteria Amministrativa, diretta dal Direttore Generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'organo di revisione e di controllo della fondazione è costituito da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, o da un unico revisore ed un membro supplente, nominati con le seguenti modalità:

- a) almeno 2 (due) membri effettivi, fra i quali il Presiden-



te, o il revisore unico e uno od entrambi i membri supplenti sono nominati dal Fondatore;

b) un membro effettivo e un membro supplente sono nominati, in caso di presenza, dai partecipanti istituzionali o partecipanti e di nomina dell'organo in forma collegiale.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità dei sindaci è quella prevista all'articolo 2407 del codice civile.

Il regolamento di cui al precedente articolo 6 ultimo comma definirà in modo più specifico attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico, ivi compreso i compiti previsti dall'articolo 2409-bis del Codice Civile ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la fondazione.

La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dell'organo di controllo collegiale o monocratico.

Articolo 17

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Siena e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 18

Scioglimento e devoluzione beni

Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue.

L'estinzione della Fondazione è deliberata dal consiglio di amministrazione sulla base di preventiva consultazione del Fondatore, dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

In caso di scioglimento i beni mobili, materiali ed immateriali, e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, al Fondatore o agli altri soggetti Partecipanti conferenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19

Modifiche dello statuto

Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Deve inoltre essere acquisito il parere favorevole del Fondatore.

Il parere del Fondatore e quello dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Fondatore e/o i Partecipanti istituzionali e gli altri Partecipanti non si esprimano entro il predetto termine.

Articolo 20

Clausola di rinvio

La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.

IV


8) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di SINALUNGA.

Agli effetti fiscali il conferimento dei rami di azienda aventi per oggetto l'attività di onoranze funebri e servizi cimiteriali, a favore del fondo di dotazione della fondazione non produce effetti "realizzativi" e viene effettuato, agli effetti tributari, sia per il fondatore conferente sia per la fondazione conferitaria, in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176 comma 1 del TUIR e delle altre disposizioni relative, con continuità dei valori di libro valevoli agli effetti tributari.

Il presente atto è soggetto:

- a imposta proporzionale di registro in misura pari al 7% (sette per cento), a imposta ipotecaria pari al 2% (due per cento) e a imposta catastale pari all'1% (uno per cento) sul valore del fabbricato oggetto di conferimento pari ad Euro 74.000,00 (settantaquattromila virgola zero zero) come risulta dalla perizia allegata;
- a imposta fissa di registro per i conferimenti dei rami aziendali e del denaro.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre



1972 n. 642.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su nove fogli occupati per trentadue pagine intere e quanto di questa trentatreesima - è stato da me letto, alla presenza dei testimoni al Comparsante che, da me interpellato, dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 16 (sedici).

F.to PIER LUIGI BACCONI

F.to MARISA MARI

F.to MARA BONARI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 15 giugno 2011

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Maria Patrizia Bersotti', is written over a circular notary seal. The seal features a central star and the text 'NOTAIO MARIA PATRIZIA BERSOTTI' around the perimeter.

Registrato a Montepulciano

22-6-2011

di n. 1843

Serie 11